CAMERA DEI DEPUTATI N. 4248

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STEFANI

Nuove disposizioni sul sistema scolastico

Presentata il 15 ottobre 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'assetto del sistema formativo attuale si fonda su una burocrazia centralizzata e dirigistica, che al suo interno presenta anche molte disfunzioni frutto degli scollamenti tra settori, aree e competenze, per cui risulta alla fine determinante, per un minimo funzionamento delle istituzioni scolastiche, l'invio di direttive (in media cinque al giorno) prodotte dall'amministrazione centrale in accordo con il Ministero della pubblica istruzione, per promuovere scelte programmatiche, linee di sviluppo, rapporti tra la scuola, che ancora si dibatte tra testi di studio e la medializzazione delle conoscenze culturali e professionali.

Attualmente, la scuola è l'ultimo « organo » di un apparato burocratico volto alla strenua difesa di se stesso e delle sue prerogative, intento a conservare lo *status quo* e quindi l'esistente, sempre più lontano e separato da una diversificazione del sistema scolastico nella direzione di una partecipazione dell'utenza, delle realtà produttive e degli enti locali allo stesso governo del sistema scolastico.

La recente legge sull'autonomia appare, a mio avviso, dimezzata, in quanto è mancata la riforma del Ministero della pubblica istruzione, annunciata a gran voce, sbandierata ai quattro venti come una grossa innovazione e mai avviata, rimasta dunque in *capite dei*. Il Ministero, con il suo « peso » burocratico, finirà sempre più per dirigere con le sue regole, più che codirigere, le singole unità scolastiche.

La politica scolastica della Lega nord per l'indipendenza della Padania è indirizzata verso il pieno rispetto delle componenti regionali per un forte riconoscimento delle autonomie locali nel campo dell'istruzione, al fine di avviare un processo vero di innovazione della scuola in uno Stato federale che consenta ai giovani di con-

frontarsi in modo paritario nella realtà culturale, sociale e lavorativa sia a livello europeo che mondiale.

Con la presente proposta di legge, la Lega nord per l'indipendenza della Padania intende finalmente uniformare l'attuale sistema scolastico a quello delle grandi democrazie europee, dove nel campo formativo viene privilegiata l'assoluta integrazione tra mondo studentesco ed enti locali. L'impianto auspicato è quello dove lo studente viene considerato quasi un lavoratore, un soggetto sul quale l'ente locale investe con dovizia di mezzi e di supporti economici, certo che nel futuro egli si possa inserire a pieno titolo nella locale classe dirigente e contribuire allo sviluppo culturale e produttivo del proprio territorio. Per questi motivi si propone che l'orario scolastico venga modificato in maniera tale che si frequenti dal lunedì al venerdì, con uno spazio pomeridiano dedicato all'insegnamento di materie integrative, ma non per questo meno importanti, come l'educazione ambientale e lo studio delle proprie culture e tradizioni, materie da sempre volutamente ignorate dai programmi « colonialisti » imposti dal Ministero della pubblica istruzione. Lo spazio pomeridiano sarà inoltre dedicato allo svolgimento dei compiti assegnati durante le lezioni mattutine, in modo tale da non obbligare lo studente a impiegare tutto il proprio tempo libero per terminarli. Si vuole che, una volta a casa, lo studente sia finalmente libero di dedicare il proprio tempo a ciò che preferisce, come lo sport o la famiglia, da sempre considerata da noi come istituzione sovrana nella vita di ogni comunità. Per lo stesso motivo lasciamo libero il sabato allo studente, certi che la famiglia non potrà che trarre vantaggio da un simile cambiamento di abitudini.

Con l'approvazione della presente proposta di legge si manifesta la volontà di restituire al territorio il processo di decisione gestionale, e in quest'ottica deve essere vista la possibilità di ogni provincia di fissare direttamente i programmi ed i calendari scolastici nel territorio di competenza.

Automaticamente viene a cambiare anche l'orario di lavoro degli insegnanti, uniformando il loro impegno settimanale a quello dei loro colleghi europei. Oltre a dover presenziare agli esami di maturità, dovranno impiegare il 10 per cento del monte ore lavorativo annuale alla propria formazione permanente, periodo minimo assolutamente necessario a garantire agli studenti una preparazione al passo con il continuo mutare del mondo produttivo e tecnologico.

I criteri di assunzione dei docenti devono essere stabiliti autonomamente dalle singole regioni, a condizione però che essi siano in grado di garantire un sufficiente grado di conoscenza e integrazione nel territorio dove essi prestano la loro opera, in pieno accordo peraltro con Paesi come la Germania o la Svizzera, da sempre esempi di libertà e democrazia.

Si intende inoltre garantire la completa integrazione tra mondo del lavoro e orari scolastici in maniera tale da garantire piena rispondenza alle esigenze di tutti, compreso il problema del sovraffollamento dei mezzi di trasporto destinati agli studenti ed ai lavoratori pendolari.

Si ritiene che da una simile proposta di legge sia possibile iniziare un serio cammino di rinnovamento, soprattutto per le nostre future generazioni, che solo da un radicale cambiamento del mondo dell'istruzione e della formazione possono trarre quegli apprendimenti necessari ad affrontare le sempre più difficili sfide provenienti dal mutare delle tecnologie e dalla globalizzazione dei mercati.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Ai sensi delle vigenti normative comunitarie il calendario scolastico, dalle scuole elementari alle scuole medie superiori, è ridefinito secondo le seguenti modalità:

a) le lezioni sono frequentate nei giorni che vanno dal lunedì al venerdì, lasciando libertà agli studenti di usufruire della giornata di sabato per fini esclusivamente personali;

b) nei medesimi giorni di cui alla lettera *a)* la frequenza avviene anche nelle prime ore pomeridiane per meglio consentire lo svolgimento di attività integrative quali l'educazione ambientale, lo studio delle culture e tradizioni locali e la correzione dei compiti per un monte ore complessivo di trentacinque ore settimanali dedicate allo studio e alla formazione.

2. La giunta provinciale, di intesa con le parti sociali e con il tessuto produttivo locale, provvede con propri regolamenti alla definizione dei programmi scolastici, delle date di inizio e termine dell'anno scolastico e del numero dei giorni di vacanza degli studenti nel territorio di propria competenza.

3. La giunta regionale provvede con proprio regolamento alla definizione delle linee guida per la congruenza del titolo di studio, che comunque non ha valore legale.

4. In attesa della emanazione dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 le giunte provinciali e regionali, di intesa con le parti sociali e con il mondo produttivo locale e tenendo nella giusta considerazione le diverse culture e tradizioni locali, emanano disposizioni transitorie.

ART. 2.

1. Il provveditore agli studi è eletto insieme al presidente della provincia e resta in carica per lo stesso periodo.

2. Il provveditore agli studi risponde al presidente della provincia per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 3.

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni devono provvedere a fornire le necessarie strutture logistiche, quali mense ed attrezzature didattiche e sportive, ai complessi scolastici situati nel proprio territorio.

ART. 4.

1. L'assunzione del personale docente avviene mediante concorso su base regionale, che tiene obbligatoriamente conto dei seguenti criteri:

a) capacità di comprendere la psicologia, le tradizioni, gli usi ed i costumi locali;

b) buona condotta civile;

c) possesso di un titolo o di una esperienza specifica maturata nel campo della formazione.

2. La natura e la forma del contratto di lavoro del personale docente sono stabilite con apposito regolamento dalla giunta regionale.

3. L'orario di lavoro del personale docente è modificato tenendo conto dei nuovi orari della frequenza scolastica e comunque non deve essere inferiore alle trentacinque ore settimanali.

4. Il nuovo orario di lavoro del personale docente deve obbligatoriamente comprendere un periodo di un mese all'anno da dedicare allo svolgimento degli esami di maturità ed un periodo di formazione permanente pari al 10 per cento del monte ore complessivo annuale.

5. Sono a carico delle giunte regionali le modalità e la dotazione dei supporti necessari alla formazione permanente del personale docente.

ART. 5.

1. I consigli regionali, d'intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione e con le parti sociali, definiscono gli orari ed i mezzi di trasporto necessari agli spostamenti degli studenti, al fine di evitare congestione ed affollamento.

ART. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 7.

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentiti comuni, province e regioni, è emanato il regolamento di attuazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-4248
Lire 500